



FIERA MILANO

Gentile Espositore,

per meglio proteggere le merci portate in esposizione nel nostro quartiere fieristico, Fiera Milano offre senza alcun onere a suo carico, una apposita garanzia assicurativa che copre anche il trasporto di andata e ritorno verso il quartiere fieristico, oltre che la giacenza nel quartiere stesso.

Per pronto riferimento, trova in allegato le principali informazioni sulla copertura assicurativa di cui dispone.

Quanto sopra non si applica a Soggetti sottoposti a sanzioni, divieti o restrizioni stabilite da risoluzioni del Consiglio di Sicurezza ONU o da altre normative applicabili in materia di sanzioni economiche e commerciali.

Nel rispetto delle disposizioni delle autorità di vigilanza dei mercati assicurativi e in ottemperanza al Regolamento n. 41 dell'IVASS, le segnaliamo che lei ha il diritto di richiedere all'impresa le condizioni contrattuali, nonché il diritto di richiedere all'impresa le credenziali per l'accesso alle aree riservate.

La presente scheda è stata redatta sulla base della Polizza attualmente in essere. Non deve essere in nessun caso considerata un'analisi vincolante delle coperture e, in caso di sinistri o problemi interpretativi, ci si dovrà basare esclusivamente sulla Polizza originale, che è l'unico documento che rileva a detti fini.

POLIZZA ALL RISKS ESPOSITORI

<u>CONTRAENTE:</u>	FIERA MILANO S.P.A.
<u>ENTI ASSICURATI:</u>	"Enti da portare in Fiera" di proprietà o in uso agli Espositori: merci, beni, materiali, allestimenti, attrezzature e quant'altro relativo allo stand, con l'esplicita esclusione di software in genere, ovunque installati, e denaro.
<u>INTERESSE ASSICURATO:</u>	da "chiodo a chiodo": viaggio di andata, giacenza presso la sede espositiva e viaggio di ritorno, incluse operazioni di caricazione e rimozione intermedie.
<u>SOMMA ASSICURATA:</u>	<u>Trasporto/Giacenza:</u> capitale assicurato pari a: - Euro 25.000,00 a Primo Rischio Assoluto per ciascun Espositore.
<u>RISCHI ASSICURATI:</u>	All Risks: tutti i danni e le perdite materiali e diretti che le merci assicurate subiscano, ivi compresi rischi di Guerra e Scioperi o sommosse, salvo le esclusioni di polizza.
<u>FRANCHIGIE:</u>	<u>Relativamente ai danni denunciati agli Assicuratori entro l'ultimo giorno di ogni singola esposizione e derivanti da furto parziale, furto totale, rapina, smarrimento, manomissione e mancata riconsegna degli enti assicurati durante la giacenza:</u> - il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato nella misura del 90%, restando a carico dell'Assicurato lo scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00. <u>Relativamente ai danni denunciati agli Assicuratori oltre l'ultimo giorno di ogni singola esposizione e derivanti da furto parziale, furto totale, rapina, smarrimento e manomissione:</u> - il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato nella misura dell'80%, restando a carico dell'Assicurato lo scoperto del 20% con il minimo di Euro 500,00. <u>Relativamente ai danni da terremoto, inondazioni, alluvioni, franamenti, smottamenti e sovraccarico da accumulo di neve durante la giacenza:</u> - il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa deduzione, per singolo sinistro e per ciascun espositore, di una franchigia relativa pari al 5% del valore assicurato; - in nessun caso gli Assicuratori pagheranno per uno o più sinistri che avvengano nella stessa manifestazione fieristica, somma superiore al 70% del valore assicurato. Relativamente ai danni agli enti assicurati conseguenti a mancata od anormale produzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorifero, sia durante il trasporto che la giacenza: - il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia assoluta di Euro 250,00 per ciascun sinistro e per ciascun espositore; - in nessun caso gli Assicuratori pagheranno per ciascun sinistro e per ciascun Espositore somma superiore a Euro 25.000,00.
<u>PRINCIPALI ESCLUSIONI:</u>	Sono esclusi i danni derivanti da: - dolo dell'Assicurato, - mancanza degli enti assicurati rilevata soltanto alla fine della manifestazione attraverso l'inventario, - per mancanze a destino se denunciate oltre le 72 ore dall'arrivo, - difetto di imballaggio delle merci durante il trasporto, - vizio proprio della merce, - influenze climatiche, - perdite di mercato, - terrorismo, - deperimento, usura o logorio, - eventi atmosferici che interessino beni in esposizione in aree esterne. - esclusione rischi guerra in caso di guerra tra le cinque potenze (Regno Unito, USA, Francia, Federazione Russa, Repubblica Popolare Cinese).

	Sono inoltre esclusi i danni/furti subiti da software, ovunque installati, e denaro.
<u>CONDIZIONI PARTICOLARI PER ESPOSIZIONI DI GIOIELLI, PREZIOSI IN GENERE, FILATELIA E NUMISMATICA DA COLLEZIONE:</u>	- durante le ore di apertura al pubblico i beni devono essere riposti in bacheche chiuse ed adeguatamente fissate a pareti ripiani, tavoli o simili e durante la dimostrazione e la manipolazione dovrà esserci presenza costante di personale addetto allo stand; - durante la notte i valori dovranno essere posti in casseforti, caveaux, armadi, bacheche, vetrine e cassetti chiusi a chiave.
<u>CONDIZIONI PARTICOLARI PER ESPOSIZIONI DI OGGETTI D'ARTE O D'ANTIQUARIATO:</u>	- il trasporto dovrà essere effettuato con automezzi furgonati adeguati al tipo di ente da trasportare; - durante la permanenza nel Quartiere fieristico gli enti assicurati di piccole dimensioni e di particolare fragilità e/o elevato valore devono essere riposti in bacheche di vetro e/o protetti da adeguati mezzi di protezione; - in caso di danno materiale all'ente assicurato, gli Assicuratori risponderanno delle spese di restauro, riparazione, ripristino o rimpiazzo della parte danneggiata e altresì del deprezzamento dell'ente assicurato nella percentuale massima del 50%.
<u>ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI</u> <u>(Cargo) JC2020-011</u>	In deroga a qualsiasi eventuale previsione contraria, la presente assicurazione non copre alcuna, perdita, danno, responsabilità, sinistro, costo o spesa di qualsivoglia natura, individualmente o congiuntamente, causati da, derivanti da, relativi a, o connessi a una Malattia Trasmissibile, o sospetto o minaccia circa la sussistenza (sia essa effettiva o percepita) di una Malattia Trasmissibile, senza che rilevi alcuna altra causa o concausa od evento che vi abbia contribuito, o si sia interposto, ad alcun titolo
<u>CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE</u>	La Compagnia assicuratrice non è tenuta a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento o a pagare alcunché in virtù del presente contratto, qualora essa, la sua capogruppo o la sua controllante, nel far ciò, incorrano nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o del Regno Unito.

La presente copertura è prestata in base alle condizioni Generali del Capitolato della "Polizza Italiana di Assicurazione Merci Trasportate" (edizione 1999) integrate, agli effetti della delimitazione e della durata della copertura e ferma restando l'applicazione della legge italiana, dalle seguenti clausole:

- Institute Cargo Clauses (A) Ed.1.1.2009
- Institute cargo Clauses (Air) Ed. 1.1.2009
- Institute Strike Clauses (Cargo) Ed. 1.1.2009
- Institute Strike Clauses (Air Cargo) Ed.1.1.2009
- Institute War Clauses (Cargo) Ed. 1.1.2009
- Institute War Clauses (Air Cargo) Ed. 1.1.2009
- Institute Classification Clause Ed.1.1.2001 e relative tabella dei sovrappremi per età nave
- Cargo ISM Endorsement Ed .1.5.1998
- Termination of transit clause (Terrorism) Ed.1.1.2002
- Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause Ed. 10.11. 2003
- Marine Cyber Endorsment LMA 5403 Ed 11.11. 2019
- Sanction Limitation and Exclusion Clause JC 2010 – 014
- Communicable Disease Exclusion Cargo JC 2020-011

Facciamo presente che la copertura prevede l'inoperatività nei seguenti casi:

- Casi di evidenza di vendita al pubblico di beni, per le Manifestazioni ove la stessa sia vietata;
- Abbandono anticipato dello stand durante i giorni di manifestazione e abbandono di materiali/ritardo ritiro dei materiali senza preavviso.

NOTA BENE:

La presente copertura si intende operante a secondo rischio, ove l'Espositore abbia già stipulato una polizza All Risks Trasporti per le merci e quant'altro relativo allo Stand.